

Convenzione completa sulle assicurazioni sociali tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania

Conclusa a Berna il 24 dicembre 1962

Approvata dall'Assemblea federale il 18 settembre 1963²

Entrata in vigore il 17 novembre 1963

Il Consiglio federale svizzero

e

Il Governo della Repubblica federale di Germania

animati dal desiderio di sviluppare i rapporti reciproci nel campo delle assicurazioni sociali, hanno deciso di completare la Convenzione relativa alle assicurazioni sociali, firmata dai due Stati il 24 ottobre 1950³, con disposizioni concernenti le rendite straordinarie secondo la legislazione svizzera sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e, a questo scopo, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

¹ I cittadini germanici, domiciliati in Svizzera, hanno diritto alle rendite straordinarie dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia e superstiti, alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri, se, immediatamente prima del momento a contare dal quale chiedono la rendita, abbiano risieduto in Svizzera, senza interruzione, almeno dieci anni interi, in caso di rendita di vecchiaia, oppure almeno 5 anni interi, in caso di rendita per superstiti o di vecchiaia, a quella sostituita, purché appartengano a una delle seguenti categorie di persone:

- a. persone nate avanti il 1° luglio 1883 ed i loro superstiti;
- b. donne divenute vedove e bambini divenuti orfani avanti il 1° dicembre 1948.

² Le rendite secondo il capoverso 1, per le quali esista un diritto per il mese dell'entrata in vigore della presente convenzione, sono accordate con effetto retroattivo, ma, il più presto, a contare dal 1° gennaio 1961.

³ Sono considerati cittadini germanici ai sensi della presente convenzione completa, i germanici secondo la legge fondamentale della Repubblica federale di Germania.

Art. 2

La convenzione completa entrerà in vigore un mese dopo il giorno nel quale il Consiglio federale svizzero avrà comunicato al Governo della Repubblica federale di

RU **1963** 977; FF **1963** I 616 ediz. franc.

¹ Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. ted. della presente Raccolta.

² Art. 1 cpv. 1 DF del 18 sett. 1963 (RU **1963** 975)

³ Art. 1 cpv. 1 DF del 18 sett. 1963 (RU **1963** 975)

Germania che sono adempiute le condizioni stabilite a tale effetto dal diritto interno svizzero.

Fatto a Berna, il 24 dicembre 1962, in doppio esemplare.

In fede di che, i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati, hanno firmato e munito dei loro sigilli la presente convenzione completa.

(Seguono le firme)